



AVVISO PUBBLICO

BANDO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI
AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI TUTELA DELLE
DENOMINAZIONI DI ORIGINE E
DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE VENETE
ANNUALITÀ 2026
(Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 28)

1. Oggetto e finalità

Il presente bando è finalizzato all'erogazione di contributi a sostegno degli interventi in applicazione del Programma regionale di tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche protette venete, in particolare per quanto riguarda le spese sostenute dai Consorzi di tutela dei vini e dei prodotti agroalimentari DOP e IGP, per la realizzazione delle attività di tutela e vigilanza nel mercato previste dai rispettivi Programmi dei controlli, presentati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) per l'annualità 2026.

2. Fonti normative

Legge 24 aprile 1998, n. 128
Legge 21 dicembre 1999, n. 526
Legge 12 dicembre 2016, n. 238
DM MASAF 3 giugno 2026, n. 264637
Legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, art. 28
Legge regionale 4 agosto 2023, n. 21
Regolamento (UE) n. 2024/1143
Regolamento (UE) n. 2023/2831
Regolamento (UE) n. 2021/2117

3. Entità, soglie di contributo e regime di aiuto

La disponibilità finanziaria regionale per la realizzazione del Programma ammonta a euro 100.000,00.

L'intensità massima del contributo regionale è pari al 70% delle spese ammesse, indicate al successivo punto 5 e realmente sostenute dal richiedente.

Il finanziamento minimo regionale, per ciascun richiedente, non potrà essere inferiore a **euro 300,00** mentre il massimo non potrà essere superiore a **euro 25.000,00**.

In caso di una richiesta finanziaria, presentata complessivamente dai Consorzi, superiore alle risorse disponibili in bilancio nel capitolo 101833, queste verranno ripartite proporzionalmente tra i Consorzi riconoscendo un contributo calcolato sulla base della percentuale di spesa sostenuta sulla spesa complessivamente rendicontata da tutti i Consorzi che hanno presentato domanda.

In caso di avanzo sulla disponibilità finanziaria complessiva, la somma residua sarà attribuita in modo proporzionale alla spesa ammessa per ciascun Consorzio, in deroga al massimale di 25.000,00 euro, fatto salvo il limite del 70% delle spese ammesse.

La concessione del contributo avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE relativamente agli aiuti de minimis (Reg. (UE) n. 2023/2831).

4. Soggetti ammessi a presentare domanda

Sono ammessi a presentare istanza i Consorzi di tutela delle DO e IG dei vini e dei prodotti agroalimentari la cui zona di produzione ricade in Veneto, riconosciuti dal MASAF ai sensi delle normative nazionali richiamate al punto 2. Sono ammissibili anche eventuali loro associazioni.



5. Tipologie di spese

Sono ammesse le spese realmente sostenute dai Consorzi di tutela nel periodo 1° gennaio 2026 - 31 ottobre 2026 per la realizzazione delle attività indicate nei Programmi dei controllo - Annualità 2026 trasmessi al MASAF per le attività di tutela e vigilanza nel mercato.

Sono altresì ammesse le spese sostenute dai Consorzi in parola, per eventuali ulteriori attività di tutela e vigilanza non previste dai suddetti Programmi e rese necessarie durante lo stesso periodo (1° gennaio 2026 - 31 ottobre 2026), sostenute dagli opportuni giustificativi.

5.1 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili:

- le spese generali come materiale di consumo (cancelleria, spese per stampe, elettricità, telefono, etc..).
- le spese per l'acquisto di attrezzatura.
- le spese di personale dipendente del Consorzio di tutela, anche se dedicato ad attività di vigilanza.

5.2 Spese ammesse e modalità di rendicontazione

- Acquisto di prodotti e analisi

Sono ammesse le spese relative all'acquisto dei vini e dei prodotti agroalimentari da analizzare, oggetto di vigilanza.

Per quanto concerne i prelievi di campioni, deve essere prodotta una breve relazione che indichi la tipologia e la quantità di prodotto prelevato; dovranno inoltre essere riportate copie degli esiti delle analisi di laboratorio.

- Spese per il personale

È ammissibile il costo del personale tecnico non dipendente del Consorzio di tutela, che collabora con il Consorzio per il prelievo di campioni o per l'attività strettamente necessaria allo svolgimento di attività di tutela e vigilanza (es. redazione di atti difensivi o di tutela, o ore dedicate al prelievo dei campioni). È ammesso solo il costo delle ore di lavoro dedicate esclusivamente alla realizzazione delle attività i cui costi siano rendicontati, accompagnato da una breve relazione esplicativa.

I costi del personale tecnico sopra citato vanno dimostrati in base ai pagamenti realmente effettuati e documentati attraverso:

- copia del contratto di lavoro;
- timesheet con cadenza mensile per la registrazione delle ore lavorate per il Programma, firmato dal dipendente e dal responsabile;
- cedolino paga e relativo pagamento;
- tabella esplicativa del calcolo della tariffa oraria (comprensiva degli oneri);
- tabella riepilogativa del versamento degli oneri o documentazione attestante il versamento degli oneri.

- Spese di viaggio:

Le spese di viaggio (vitto, alloggio e trasporto) sono ammissibili a condizione che siano inequivocabilmente attribuibili e necessarie ai fini della esecuzione dell'attività di tutela e vigilanza.

Il soggetto beneficiario deve redigere una breve e specifica relazione/scheda con l'indicazione della motivazione o contenuto della missione, del luogo e della durata, nonché il dettaglio delle spese (tabella esplicativa).

Come regola generale, i principi di economicità ed efficienza devono essere tenuti in debita considerazione per le spese di viaggio e di alloggio e, nel caso ce ne si discosti, è necessario fornire le opportune giustificazioni.

I costi di viaggio vanno dimostrati attraverso:

- nota spese compilata dal tecnico che ha effettuato il viaggio,
- copie dei giustificativi di spesa (es.: biglietti di autobus, aerei, navi; ricevute di parcheggio; spese di autostrada; fatture/ricevute di alberghi o ristoranti);
- prova dell'avvenuto pagamento tramite estratti conto o attestazioni bancarie;

L'ammissibilità delle spese di viaggio è soggetta alle seguenti limitazioni:

- viaggi aerei: è ammissibile il prezzo del biglietto di classe economy;



ac995529



- viaggi con proprio autoveicolo: è ammissibile il rimborso chilometrico calcolato in base alla tariffa chilometrica ufficiale nazionale/regionale.
- vitto: si applicheranno le disposizioni previste dai regolamenti interni dei soggetti beneficiari;
- alloggio: costo dell'albergo fino ad un limite massimo di categoria "4 stelle".

-Spese di consulenza esterna:

Gli incarichi a personale esterno devono trovare fondamento giuridico in contratti, atti legali o lettere d'incarico specifico per l'attività prevista. I pagamenti effettuati senza le menzionate basi giuridiche non sono ammissibili.

La documentazione completa deve essere obbligatoriamente presentata al rendiconto della spesa.

Il compenso deve essere proporzionato al tipo di servizio professionale fornito e alla qualifica del consulente; in particolare deve corrispondere alle tariffe professionali pubblicate per la relativa categoria professionale ovvero alla normativa nazionale o alle tariffe comunitarie, ovvero alle tariffe o disposizioni diverse previste per i paesi extra-UE.

In ogni caso, per spese relative a consulenze, è ammissibile un compenso che non ecceda euro 600,00 IVA, imposte e contributi esclusi, al giorno, tenuto in considerazione anche il livello di esperienza professionale.

Sono altresì ammesse spese per consulenze legali e commerciali sia in Italia che all'estero, nonché spese per la registrazione delle DOP e IGP nei paesi extra-UE.

I documenti da presentare a rendiconto sono:

- copia del contratto o convenzione o lettera d'incarico debitamente sottoscritta da entrambe le parti in cui siano indicate le attività a cui l'incarico si riferisce, il tipo di servizi/attività da fornire o svolgere, la durata del contratto, il costo, le condizioni di pagamento, ecc.;
- relazione sull'attività svolta;
- fattura o ricevuta fiscale o altri documenti di equivalente valore probatorio.

- Altre spese (con connessione evidente alla vigilanza):

- Bolli o altre tasse necessarie alla registrazione/deposito dei marchi;
- Servizi esterni di laboratorio (analisi di laboratorio, spese di analisi dei campioni).

Ai fini dell'ammissibilità è richiesto che le spese siano:

- strettamente correlate all'attività di vigilanza;
- effettuate nel rispetto dei principi di buona gestione finanziaria, economicità ed efficacia;
- non oggetto di finanziamento di fondi comunitari, nazionali o regionali espressamente destinati alle stesse attività (doppio finanziamento).

6. Presentazione della domanda

La domanda deve essere redatta unicamente utilizzando il modello di cui all'Allegato C "Domanda per l'assegnazione di contributi a favore dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP venete ai fini dell'attuazione del Programma regionale di tutela delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette venete". La domanda va compilata in ogni sua parte, completata con la documentazione prevista e firmata; nel caso di firma olografa deve essere allegata copia del documento di identità del legale rappresentante del Consorzio.

La domanda va inviata esclusivamente via PEC in un unico file PDF, all'indirizzo: agroalimentare@pec.regione.veneto.it, entro le ore 12.00 del 31 ottobre 2026, con indicato nell'oggetto la dicitura: "Bando - contributo per il Programma regionale di tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Protette - annualità 2026".

Sono escluse le istanze presentate con modalità diversa da quanto sopra indicato.

Ciascun Consorzio può presentare una sola istanza per interventi che interessino la DO o l'IG di propria competenza; nel caso di presentazione di più domande verrà presa in considerazione solamente l'ultima ricevuta.

7. Documentazione da produrre ai fini dell'ammissibilità della domanda

Oltre alla documentazione attestante, individuata al punto 5, dovranno essere obbligatoriamente allegati alla domanda anche i seguenti documenti:



ac995529



- relazione delle attività di tutela vigilanza svolte, con particolare riferimento all'attività oggetto di richiesta di contributo;
- copia del Programma dei controlli - annualità 2026 inviato al MASAF;
- documentazione comprovante la spesa sostenuta per le attività di tutela e vigilanza, con i relativi giustificativi di spesa, accompagnata da un prospetto riassuntivo delle spese sostenute.

La documentazione sopra citata è ritenuta documentazione essenziale per l'ammissibilità della domanda e la mancanza comporta la reiezione dell'istanza.

8. Istruttoria delle domande, assegnazione ed erogazione del contributo

La Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario è la Struttura incaricata della ricezione, dell'istruttoria delle domande, della concessione ed erogazione del contributo.

L'ufficio della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario incaricato dell'istruttoria verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti di ricevibilità della domanda di contributo (modalità di presentazione della domanda secondo quanto indicato al paragrafo 6, presenza del codice fiscale del soggetto richiedente, presenza della firma del soggetto richiedente, ai sensi dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) ed invia, se ricevibile, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990.

Durante l'istruttoria delle domande ricevibili, l'ufficio verifica la presenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- iscrizione del Consorzio richiedente negli elenchi dei Consorzi di tutela riconosciuti dal MASAF;
- presenza della documentazione di cui al punto 7.

L'istruttoria si conclude entro quarantacinque giorni dalla data fissata come termine per la presentazione delle domande di contributo con l'adozione del decreto di impegno e liquidazione del Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario per le domande valutate positivamente.

Nei casi di mancanza dei requisiti di ammissibilità, al soggetto richiedente viene inviata la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, di cui all'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990.

In assenza di contro deduzioni del soggetto richiedente o a seguito del mancato accoglimento delle medesime, il Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario, con proprio decreto, dispone la non ammissibilità della domanda.

Per informazioni:

Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario

tel. 041.2795557 - 5547

e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it



ac995529

